

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas

T.A.R. Piemonte, Sez. II 23 dicembre 2021, n. 1203 - Cattaneo, pres. f.f. ed est. - Comune di Villanova D'Asti (At) (avv. Dal Piaz) c. Provincia di Asti (avv. Venturino) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Villanova d'Asti ha domandato l'annullamento della determinazione n. 2480 del 17.11.2020, con la quale la Provincia di Asti ha rilasciato alla Società Cooperativa Agricola 2G2M Energy l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas da realizzarsi nel Comune di Villanova d'Asti, Strada per Buttigliera 177/B, e gli altri atti indicati in epigrafe.

2. Queste le censure dedotte: violazione e falsa applicazione del D.M. del 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"; violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. del 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; violazione e falsa applicazione delle Linee Guida della Regione Piemonte – "Il compostaggio" – Direzione Sanità del marzo 2009; violazione e falsa applicazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Villanova d'Asti, approvato con D.C.C. n. 31 del 30.10.2004; violazione e falsa applicazione del "Regolamento comunale per l'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", approvato con D.C.C. n. 13 del 17.06.2010; violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria. Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Eccesso di potere, violazione dei principi di efficacia, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica. Ingiustizia e arbitrarietà. Violazione dei principi di buona fede e di affidamento.

3. La signora Catterina Vanara – proprietaria di un immobile ad uso abitazione sito in Strada per Buttigliera n. 181, a 200 metri dall'area su cui è prevista la realizzazione dell'opera – ha proposto atto di intervento, chiedendo l'accoglimento del ricorso e sollevando censure ulteriori rispetto a quelle proposte dal Comune di Villanova d'Asti.

4. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Asti e la controinteressata, la società Cooperativa agricola 2G2M Energy, le quali, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso hanno preliminarmente eccepito:

- quanto al ricorso, l'inammissibilità per difetto di legittimazione attiva poiché le censure formulate riguarderebbero aspetti che rientrano nelle competenze di Enti diversi dal Comune;
- quanto all'atto di intervento, l'irricevibilità poiché proposto oltre il termine di decadenza; l'inammissibilità per carenza di interesse e per ampliamento del perimetro dell'impugnazione proposta dal Comune.

5. All'udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. In via preliminare deve essere esaminata l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla sig.ra Catterina Vanara.

7. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente ad adiuvandum nel giudizio amministrativo, l'iniziativa processuale deve essere espressione di un interesse connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale. Le condizioni che legittimano la proposizione dell'intervento adesivo sono rappresentate: "dalla alterità dell'interesse vantato rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale, visto che l'intervento è volto a tutelare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale: con la conseguenza che la posizione dell'interessato è meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della parte principale; e dalla configurabilità di un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale. Per apprezzare tali elementi, è necessario guardare alla effettiva causa petendi, come desumibile dal complesso delle affermazioni del soggetto che agisce in giudizio" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2.11.2015, n. 1 del 28.1.2015, n. 23 del 4.11.2016; sez. II, 4 gennaio 2021, n. 105; sez. III, 4.2.2016, n. 442; sez. V, 22.3.2012, n. 1640; Id., 22.8.2011, n. 1445).

Nel caso di specie non sussiste il primo requisito, quello della alterità dell'interesse vantato dall'interveniente rispetto a quello che la legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale: l'interesse della sig.ra Vanara è chiaramente un interesse autonomo correlato alla posizione di vicinitas – è proprietaria di un'abitazione situata a circa 200 metri di distanza dal luogo ove è prevista la realizzazione dell'impianto - e alle ripercussioni negative che l'intervento potrebbe apportarle, sia in termini di salubrità dell'ambiente che di diminuzione del valore dell'immobile.

La sig.ra Vanara è dunque titolare di un interesse che non è affatto dipendente da quello dell'amministrazione comunale ricorrente e che la legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale.

L'intervento deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

8. Né sussistono i requisiti per convertire l'atto di intervento in ricorso autonomo, stante la tardività dello stesso.

Il provvedimento impugnato è stato adottato con determinazione n. 2480 del 17/11/2020 e, come risulta dal relativo certificato di pubblicazione, è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia dal 18.11.2020 al 3.12.2020.

L'atto di intervento è stato notificato in data 26.2.2021, quindi oltre il termine di 60 giorni previsti.

La sig.ra Vanara non figura, invero, tra i soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi dall'atto, per i quali il termine decorre dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento; è un soggetto terzo, per il quale il termine decorre dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della Provincia dell'autorizzazione unica, pubblicazione prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 18 del regolamento degli uffici e dei servizi del personale provinciale.

Deve trovare, difatti, applicazione la regola generale prevista dall'art. 41, c. 2 cod.proc.amm. secondo cui il termine per impugnare decorre dal giorno in cui è scaduto il termine della pubblicazione laddove questa – come accade nel caso di specie - è prevista dalla legge o in base alla legge.

Il Collegio non condivide quanto affermato dalla interveniente circa la decorrenza del termine per impugnare dalla piena conoscenza del provvedimento, collocata nel momento in cui esso è divenuto di dominio pubblico, attraverso le notizie di stampa, o, finanche, correlata alla ultimazione dei lavori, analogamente a quanto la giurisprudenza afferma per l'impugnazione dei titoli edilizi, quale è anche l'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003.

I principi giurisprudenziali invocati attengono alla diversa materia dell'edilizia: nel caso di specie oggetto di gravame non è un semplice titolo edilizio ma è un'autorizzazione unica che ha ad oggetto opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - ritenute dalla legge di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti - e nella quale confluiscono, tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, nel rispetto dei principi di semplificazione e concentrazione delle procedure.

A maggior ragione, che i principi affermati in materia di impugnazione titoli edilizi non possano

trovare applicazione nel caso di specie deriva anche dal fatto che la sig.ra Vanara fosse ben consapevole della pendenza del procedimento che ha portato al rilascio dell'atto autorizzativo, avendo preso parte alle sedute della conferenza di servizi, in veste di "terza interessata" e presentato osservazioni (v. verbali delle sedute del 21/05/2020 e del 22/09/2020). La posizione del soggetto leso da un permesso di costruire o da una segnalazione di inizio attività è ben differente: costui, di regola, non ha neppure la contezza della pendenza del procedimento di rilascio del titolo abilitativo e percepisce la lesione solamente a seguito della realizzazione dell'attività edilizia.

9. Gli atti e i documenti depositati dalla interveniente devono essere conseguentemente espunti dal giudizio, ad eccezione della relazione tecnica redatta dal Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est di ARPA Piemonte in data 10 agosto 2021, avente ad oggetto "Monitoraggio acustico ambientale in corrispondenza della possibile realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con successiva produzione di biogas" (doc. n. 10).

Si tratta infatti di un documento che il Collegio ritiene necessario ai fini della decisione e che potrebbe acquisire autonomamente.

10. Si può prescindere dall'esame dell'ulteriore eccezione sollevata dalle parti resistenti, stante l'infondatezza, nel merito, del ricorso.

11. Il Comune ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto di biogas, affermando l'incompatibilità di tale impianto con il piano di classificazione acustica del territorio comunale: l'area su cui è prevista la realizzazione è inclusa nella classe III, classe che ricomprende aree su cui non è consentita la realizzazione di impianti industriali quale sarebbe l'impianto in questione; la collocazione dell'impianto potrebbe avvenire unicamente in aree poste nelle classi IV e V, pena, in caso contrario la lesione del diritto alla salute e alla salubrità ambientale degli abitanti che vivono nell'area interessata dalla installazione.

12.1 La censura è infondata.

12.2 Preliminarmente occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

12.3 Il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, adottato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevede all'articolo 12 un procedimento di razionalizzazione e snellimento delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonte rinnovabile.

La norma qualifica le opere necessarie per la realizzazione di detti impianti come opere "*di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*" ed assoggetta la costruzione e l'esercizio di questi impianti al rilascio di un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

L'autorizzazione "*è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni*".

Ai sensi dei commi 7 e seguenti: "*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*."

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

[...]

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono

procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali”.

12.4 Quanto al Piano di classificazione acustica del Comune di Villanova d’Asti, esso recepisce le indicazioni di cui al D.P.C.M. del 14.11.1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

In particolare, ai sensi di questo decreto, la classe III è definita come comprendente “*aree di tipo misto*”: rientrano in questa classe “*le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*”.

12.5 Il Collegio non condivide quanto sostenuto dal Comune ricorrente circa l’incompatibilità della collocazione di un impianto di biogas in aree agricole, poste in classe III.

12.6 Con specifico riferimento alle aree rurali, quale è quella in questione, la disposizione richiamata consente che le stesse siano “*interessate da attività che impiegano macchine operatrici*”.

La nozione “macchine operatrici” deve essere intesa nel senso di macchinari funzionali all’esercizio di attività agricole e delle attività ad essa connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.: tra queste ultime devono ritenersi ricomprese anche quelle realizzate nell’impianto di biogas, considerando che tali impianti producono biogas, energia e digestato, a servizio delle attività agricole, utilizzando reflui zootecnici e biomasse vegetali derivanti dalle attività di allevamento e coltivazione.

Come condivisibilmente argomentato dalla difesa della controparte, della correttezza di questa conclusione si trova conferma nella previsione di cui all’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria del 2006, la quale, sia pur in ambito fiscale, prevede che “*la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario*”.

12.7 In ogni caso, l’impianto di biogas, quand’anche fosse da ritenersi assimilabile ad un’attività industriale, non può comunque ritenersi incompatibile con le attività consentite nelle aree agricole.

In generale, le aree agricole sono collocate in classe III, tant’è che tutte le aree agricole situate nel Comune di Villanova d’Asti sono poste in tale classe (v. piano di classificazione acustica del Comune di Villanova, par. 4.1.4.).

Ritenere che gli impianti di produzione di biogas non possano essere realizzati in aree poste in classe acustica III ma solo in classe IV o V significherebbe, di conseguenza, negarne in radice la possibilità della collocazione nelle aree agricole.

Una tale conclusione si pone in palese contrasto, privandola di ogni significato, con la previsione dettata dal comma 7 dell’art. 12, la quale consente espressamente l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), “*anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*” e sancisce quindi, in via generale, la compatibilità di tali impianti con la destinazione agricola.

Il Collegio ritiene quindi maggiormente rispettosa della volontà legislativa l’interpretazione prospettata dalla parte resistente secondo cui l’art. 12 intende stabilire in termini generali la compatibilità degli impianti in questione con le zone agricole con riferimento non solo alla destinazione urbanistica ma anche, necessariamente, ai corrispondenti profili di classificazione acustica.

13. Il ricorrente ha, poi, contestato le seguenti carenze istruttorie della valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dalla Società Cooperativa Agricola 2G2M Energy affermando che:

1) le misurazioni previsionali descritte nella relazione non potrebbero ritenersi attendibili, non essendo possibile accertare se siano state prese in considerazione le caratteristiche specifiche

dell'opera - la misurazione è stata eseguita su un impianto analogo a quello in questione - e la morfologia del territorio circostante, in cui questa è destinata ad essere insediata; sarebbe stata misurata una sola sorgente rumorosa individuata nel cogeneratore, senza considerare le altre componenti dell'impianto e, comunque, senza specificare le caratteristiche tecniche dello stesso;

2) i livelli di emissione riportati nella relazione tecnica sarebbero incompatibili, perché superiori - verso il confine Nord - di 10 dB(A), rispetto ai limiti di legge previsti per la Classe III di zonizzazione acustica in cui l'impianto è stato inserito. La misurazione è stata ritenuta accettabile dal perito incaricato perché nella zona circostante l'area interessata vi sono campi agricoli: questa affermazione non sarebbe, tuttavia, veritiera poiché a meno di 200 metri dal sito dell'impianto sarebbero presenti alcune abitazioni;

3) anche il valore differenziale di immissione notturno registrato nella valutazione – pari a 2,58 dB(A) - risulterebbe prossimo al limite di 3 dB(A) previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14.11.1997: dalla relazione non emergerebbe in maniera chiara quali siano le attività previste durante il periodo notturno, con conseguente possibilità di superamento del valore limite differenziale prescritto per legge;

4) le misurazioni dei livelli di immissione effettuate, pur se contenute entro i limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, sarebbero sovrastimate e insufficienti, perché svolte in intervalli di tempo troppo ristretti rispetto al ciclo di esercizio in opera dell'impianto e non consentirebbero, pertanto, di verificare il reale rispetto dei limiti di legge per la classe acustica III;

5) la valutazione previsionale di impatto acustico risulterebbe carente e incompleta anche con riferimento alle misurazioni dei livelli di rumorosità del traffico veicolare originato dal trasporto dei materiali (in entrata e in uscita) nell'impianto di biogas.

14.1 Le censure sono infondate.

14.2 Le valutazioni espresse con l'autorizzazione impugnata sono espressione di ampia discrezionalità tecnica di cui le amministrazioni coinvolte nel procedimento dispongono in materia e dalla quale discende la loro sindacabilità solo per manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti.

14.3 Tali vizi nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti.

14.4 L'ARPA ha espresso un giudizio di conformità della valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dalla società 2G2M Energy alle indicazioni della D.G.R. Regione Piemonte 9-11616 del 2/02/2004, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" (v. relazione dell'Arpa del 23.9.2020, doc. 11 della controinteressata), ritenendola "soddisfacente" con riferimento a tutti i profili, con la sola eccezione della "descrizione provvedimenti tecnici di mitigazione" (paragrafo 2.2 della relazione).

14.5 Dal canto suo, il ricorrente si è limitato a formulare generiche contestazioni, che non sono state supportate da alcun elemento concreto elemento, anche indiziario, che consenta di ritenere inattendibile il giudizio espresso dall'ARPA.

14.6 Non palesa una illogicità la circostanza che sia stato preso a riferimento un impianto simile a quello oggetto del provvedimento autorizzativo – un impianto che, con una potenza elettrica pari a 100 kW, è qualificabile come impianto di "piccola cogenerazione" - dovendo essere espressa una valutazione "previsionale" dell'impatto acustico di un impianto che non è stato ancora realizzato; così come non palesa illogicità l'aver preso a riferimento i c.d. "dati di targa" dichiarati dal costruttore dell'impianto: non si comprende quali altri dati, in questa fase, avrebbero potuto essere considerati.

14.7 Né può ritenersi illogica la valutazione di irrilevanza delle emissioni acustiche delle parti dell'impianto diverse dal cogeneratore, non essendo stata fornita alcuna prova che dimostri la rumorosità di tali parti dell'impianto.

Al contrario, la stessa ARPA, nella relazione del 3.8.2021, avente ad oggetto "Monitoraggio acustico ambientale in corrispondenza della possibile realizzazione di un impianto di digestione anaerobica

con successiva produzione di biogas” ha affermato che “l’unica sorgente rumorosa rilevante presente sull’impianto sarà costituita dal cogeneratore” (doc.10 dell’interveniente).

14.8 La contestazione di non veridicità dell’affermazione contenuta nella valutazione previsionale - quanto alla non rilevanza del superamento del limite acustico con riferimento al confine Nord dello stabilimento poiché da tale parte non esistono ricettori sensibili, ma solo campi agricoli - trova smentita nell’elaborato grafico di inquadramento generale: esso attesta sì la presenza di abitazioni ma non collocate verso il confine nord (doc. 7 del ricorrente).

Stante l’assenza di recettori, la valutazione di irrilevanza del superamento del limite di emissione verso il confine nord – con la previsione dell’obbligo di realizzare opportuni interventi di mitigazione qualora in futuro venissero realizzati insediamenti abitativi o produttivi in prossimità del confine nord dello stabilimento - non può ritenersi illogica. Essa è rispettosa di quanto previsto D.P.C.M. 14.11.1997, articolo 2, comma 3, ai sensi del quale i rilevamenti e le verifiche devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

14.9 Che non sia stato considerato il contesto in cui l’impianto sarà realizzato trova smentita nello stesso documento di valutazione previsionale dell’impatto acustico - in cui si legge che: l’area in cui sorgerà l’attività e i ricettori è un’area agricola posta in classe III nel piano di classificazione acustica del territorio comunale e che “l’area oggetto di studio è un’area agricola pertanto i rumori presenti sono quelli generati dalle attrezzature utilizzate all’interno della cascina, da quelle utilizzate per la coltivazione dei terreni e dal traffico transiente sulla Strada per Buttigliera” (pag. 4 e s.) - e nella planimetria allegata (doc. n. 9 del ricorrente).

La descrizione del territorio e della sua morfologia figura anche nelle relazioni tecniche (v. relazione del 29/10/2019, paragrafo 4. Doc. 4 del ricorrente).

Non è, infine, priva di rilievo al riguardo l’obiezione sollevata dalla difesa dell’amministrazione provinciale che ha sottolineato come il cogeneratore troverà posto all’interno di un container metallico chiuso, dotato di pannelli per l’isolamento acustico e di marmitta silenziatrice.

14.10 Priva di fondamento è anche la contestazione relativa ai rischi che il valore differenziale di immissione notturno - pari a 2,58 dB(A) - possa superare il limite consentito di 3 dB (A).

Quanto temuto dal ricorrente si basa sul presupposto dello svolgimento di attività notturne di movimentazione: di tali attività - smentite dalle parti resistenti - tuttavia il ricorrente non ha fornito alcuna prova.

14.11 Né il ricorrente ha fornito alcuna prova della insufficienza della prescrizione dettata, al riguardo, dall’ARPA e recepita nell’autorizzazione per cui “entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto dovranno essere realizzate opportune misure fonometriche in tutto il periodo notturno, con i macchinari in funzione e spenti, al fine di verificare il puntuale rispetto dei limiti di immissione differenziali in corrispondenza dei ricettori sensibili R1-R2 individuati. I risultati di tali verifiche dovranno essere tempestivamente inviati all’ARPA ed alla Provincia per le verifiche di competenza”. (v. relazione dell’Arpa del 23.9.2020, doc. 11 della controinteressata; allegato B alla determinazione n. 2480 del 17/11/2020, paragrafo 4, n. 9).

14.12 Sono infine parimenti, generiche e sfornite di prova le doglianze con cui viene lamentata l’insufficienza delle misurazioni dei livelli di immissione effettuate, di cui comunque lo stesso ricorrente ammette che siano contenute entro i limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, e le insufficienze della valutazione dell’impatto veicolare e dell’adeguatezza della viabilità locale.

14.13 La correttezza e l’assenza di illogicità delle valutazioni effettuate con l’autorizzazione impugnata ha trovato, al contrario, conferma nelle risultanze delle indagini effettuate dall’ARPA e riportate nella relazione del 3.8.2021, avente ad oggetto “Monitoraggio acustico ambientale in corrispondenza della possibile realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con successiva produzione di biogas” in cui si afferma che “i valori riscontrati in periodo diurno e notturno, depurati da tutti gli eventi occorsi durante le misure (disturbi elettrici della catena fonometrica, breve scroscio di pioggia, imenotteri durante il periodo diurno e ortotteri di notte, animali domestici nel cortile

confinante ecc.) coincidono sostanzialmente con le misure acustiche presentate a corredo della proposta di insediamento di un impianto di biogas al confine della proprietà interessata” (doc.10 dell’interveniente).

15. Il Comune ha poi contestato la mancata presentazione, da parte della Società Cooperativa Agricola 2G2M Energy, di una relazione agronomica volta a verificare l’attendibilità della classificazione dell’area nella Classe III di capacità d’uso del suolo su cui sarà realizzato l’impianto, adottata secondo il piano cartografico regionale, sulla base di quanto previsto dal “Regolamento comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” (approvato dal Comune con D.C.C. n. 13 in data 17.06.2010).

16. La censura è priva di ogni fondamento.

Il Comune ricorrente non può invocare il contrasto con le disposizioni del proprio “Regolamento comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”: quand’anche un tale contrasto sussistesse e esse fossero ostative al rilascio dell’autorizzazione, dovrebbero essere disapplicate perché illegittime.

La Corte Costituzionale, con sentenza 166 del 2014, ha precisato che “il citato art. 12, comma 7, nella parte in cui afferma la compatibilità urbanistica dell’impianto energetico con la vocazione agricola del fondo, riflette il più ampio «principio, di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili» (sentenza n. 275 del 2012). Viceversa, laddove consente di temperare tale principio per casi specifici, in ragione, tra l’altro, delle esigenze del settore agricolo, la norma statale formula una ben delimitata eccezione rispetto alla regola (sentenze n. 275 del 2012 e n. 278 del 2010). Questa previsione di salvaguardia non può pertanto svilupparsi oltre i limiti che le assegna il legislatore statale. In tal modo lo sviluppo della rete energetica, che resta l’interesse prioritario, trova un contemperamento nella possibilità di sottrarre limitate porzioni di territorio agricolo all’insediamento dell’impianto, ove esse meritino cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale.

[...] Sulla base di tali premesse, le stesse linee guida, [...] permettono alla Regione di precludere all’impianto energetico solo «aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili», se interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e pregio (Allegato 3, paragrafo 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010). Si tratta di un’attuazione per tale verso coerente con la norma primaria, posto che gli interessi facenti capo all’agricoltura assumono rilievo esclusivamente a fini conservativi, e non di incentivo alla produzione agricola”.

Stante quindi l’eccezionalità dei limiti previsti dal legislatore statale e la competenza regionale in materia, non può ritenersi sussistente un potere in capo all’amministrazione comunale di prevedere alcuna limitazione o oneri ulteriori.

17. Con l’ultima censura viene dedotta la violazione delle Linee Guida della Regione Piemonte su “Il compostaggio” – Direzione Sanità del marzo 2009, in quanto non sarebbero rispettate le zone di rispetto previste da dette Linee Guida in relazione alla distanza minima degli impianti di compostaggio, sia dai punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico sia dai centri abitati (pari ad almeno 200 metri in entrambi i casi)

18. Anche questa censura è infondata.

Le Linee guida dettate dalla Regione Piemonte per l’autorizzazione degli impianti di compostaggio non sono applicabili, neppure analogicamente, agli impianti di produzione di energia da biogas: il funzionamento di questi impianti, come condivisibilmente obiettato dalle difese delle parti resistenti, non è assimilabile a quello di un impianto di compostaggio, non utilizzando rifiuti.

Come indicato in premessa alle stesse Linee guida, “il compostaggio consiste in una fermentazione aerobica (esotermica) di matrici organiche”, mentre, come emerge dalla scheda descrittiva dell’intervento in allegato A al provvedimento impugnato, l’autorizzazione ha ad oggetto “un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato dal biogas prodotto dalla

digestione anaerobica di reflui zootecnici (liquame e letame bovino) e biomassa vegetale (triticale, mais di secondo raccolto e sorgo zuccherino)”.

19. Per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va pertanto respinto. L’atto di intervento è inammissibile.

20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

(Omissis)

